

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

SUPPLEMENTO

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

### 375° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO 1982

#### INDICE

##### Commissioni speciali

Terremoto . . . . . *Pag.* 3



**COMMISSIONE SPECIALE**

per l'esame di provvedimenti recanti interventi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone dell'Italia meridionale colpite dagli eventi sismici

GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO 1982

**Seduta antimeridiana**

*Presidenza del Vice Presidente*

VIGNOLA

*Intervengono il ministro per la protezione civile Zamberletti e il sottosegretario di Stato per le finanze Tambroni-Armadori.*

*La seduta inizia alle ore 10,35.*

**IN SEDE REFERENTE**

**« Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 788, concernente disciplina della gestione stralcio dell'attività del Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata » (1686)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame degli articoli del decreto, sospeso nella seduta di ieri.

Dopo che il presidente Vignola riepiloga i termini del dibattito, ricordando che erano già stati illustrati gli emendamenti del senatore Calice all'articolo 1, interviene il ministro Zamberletti, che osserva come l'emendamento soppressivo del riferimento all'articolo 15-bis del decreto-legge n. 766 del 1980, come convertito nella legge n. 874, escluderebbe l'inclusione nella gestione commissariale di circa 265 miliardi derivanti da un prestito BEI, che pure sono stati utilizzati dal Commissario. Pertanto è opportuno non modificare nella sostanza tale riferimento normativo.

Seguono interventi del relatore De Vito e dei senatori Calice, Tonutti, Bacicchi, Jannelli, Ottaviani, Scardaccione e Mola e del presidente Vignola, e quindi la Commissione

ne concorda di accantonare gli emendamenti del senatore Calice al primo comma dell'articolo 1.

Favorevoli il relatore De Vito ed il ministro Zamberletti è quindi accolto un emendamento del senatore Calice, al nono comma, tendente ad inserire le parole: « entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » dopo le altre: « il Ministro per il coordinamento della protezione civile individua ».

L'articolo 1 viene quindi accantonato.

Si passa all'esame dell'articolo 2.

Il senatore Jannelli illustra un emendamento tendente ad introdurre un comma aggiuntivo da inserire dopo il primo, al fine di specificare che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, dovranno, entro il 31 dicembre 1985, decidere l'eventuale espropriazione delle aree in cui sono stati insediati gli alloggi prefabbricati e che sulla definitiva misura dell'indennità di espropriazione verranno conteggiate anche le somme già erogate a titolo di indennità di occupazione.

Dopo che il senatore Iannarone e il ministro Zamberletti si sono dichiarati contrari all'ultima parte dell'emendamento, il presentatore lo modifica sopprimendo tale inciso.

Intervengono quindi sull'emendamento i senatori Sica, Ottaviani e il relatore De Vito, che affermano essere il problema in parte già previsto nella normativa vigente. Dopo ulteriori interventi dei senatori Jannelli, Scardaccione, Tonutti, Sica, De Vito, Manente Comunale e del presidente Vignola, il senatore Jannelli ritira l'emendamento, riservandosi di riproporlo eventualmente nella sede del disegno di legge n. 1696.

Il senatore Colella illustra quindi un emendamento al terzo comma, soppressivo delle parole: « con l'onere di provvedere alla loro manutenzione ordinaria ». Intervengono il relatore De Vito, per precisare che, in ogni

caso, tale onere fa carico al Fondo di cui all'articolo 3 della legge n. 219; il senatore Jannelli, il presidente Vignola e il ministro Zamberletti, che propone un emendamento all'ultimo comma dell'articolo al fine di specificare che gli oneri di gestione dei *containers* e delle *roulottes* passeranno a carico delle Forze armate dalla data della richiesta del loro recupero da parte dei comuni.

Il relatore De Vito propone di modificare l'emendamento del senatore Colella, facendo riferimento all'articolo 1-ter del decreto-legge n. 75 del 1981, come convertito nella legge n. 219. Il senatore Colella modifica nel senso proposto dal relatore l'emendamento, che è accolto. È altresì accolto l'emendamento del rappresentante del Governo, all'ultimo comma.

Il ministro Zamberletti illustra quindi un emendamento governativo, istitutivo di un comma aggiuntivo dopo l'ultimo e tendente ad equiparare il personale militare alle corrispondenti qualifiche del personale civile ai fini della competenza in materia di impegno di spesa. Dopo un intervento del presidente Vignola l'emendamento è accolto, come pure viene accolto l'articolo 2 nel testo modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 3.

Il sottosegretario Tambroni Armaroli illustra un emendamento del Governo tendente a modificare il primo comma onde adeguare, ai fini dell'esenzione dall'IVA, le agevolazioni previste per le zone terremotate alla VI direttiva della Comunità economica europea in materia di IVA. Pertanto dovrebbero essere prorogate sino al 31 dicembre 1982 le agevolazioni previste nell'articolo 5 del decreto-legge n. 799 del 1980, come convertito nella legge n. 875 dello stesso anno, limitatamente alle lettere a), c), d), e) ed f) del primo comma, nonché quelle relative a tutte le cessioni di beni o servizi effettuate a titolo gratuito e le operazioni di cui all'ultimo comma del citato articolo 5.

Dopo un intervento del relatore De Vito, il sottosegretario Tambroni Armaroli modifica l'emendamento onde sopprimere la parte di esso relativa alla disciplina del periodo transitorio.

Intervengono quindi i senatori Tonutti (il quale osserva che bisognerebbe riferirsi anche all'articolo 73 della legge n. 219), Sica — a giudizio del quale il secondo comma dell'articolo 5 del decreto-legge n. 799 non prevede un termine e quindi non costituisce materia di proroga —, Ottaviani, Mola, Colella e Mancino, il presidente Vignola (che suggerisce il ritiro dell'emendamento con l'intesa di ripresentarlo in un nuovo testo in Assemblea), il relatore De Vito ed il Ministro Zamberletti, che propongono di accantonare l'articolo, onde consentire al sottosegretario Tambroni-Armaroli di riformularlo capovolgendone l'impostazione al fine di generalizzare la proroga, in modo da comprendere in essa anche gli interventi programmati alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 788 del 1981, salva l'individuazione di specifici casi di esclusione.

Convieni sull'accantonamento la Commissione e quindi si passa all'esame dell'articolo 4.

Il senatore Mancino illustra un emendamento interamente sostitutivo che, fra l'altro, estende il termine per sanare i vizi di atti amministrativi sino alla data del 22 dicembre 1981.

Interviene quindi il senatore Calice il quale, dopo aver rilevato che questa proposta potrebbe dar luogo ad alcune distorsioni in fase applicativa, osserva che la data del 31 marzo 1981 prevista nel testo governativo e il riferimento ivi presente alla prima fase dell'emergenza risultano più opportuni rispetto a quanto prospettato nell'emendamento in esame: preferibile ritiene inoltre la dizione originaria dell'articolo 4, anche per quanto concerne alla configurazione degli illeciti penali come causa ostativa della sanatoria. Dopo aver messo in luce l'opportunità di un'apposita deliberazione dei consigli comunali o provinciali, il senatore Calice esprime perplessità anche sul penultimo comma dell'emendamento.

Hanno poi la parola i senatori Jannelli (il quale, messa in luce l'esigenza di mantenere fermo il riferimento all'illecito penale, esprime qualche dubbio sulla proposta di richiedere un'apposita deliberazione dei consigli elettivi, affrontando infine il problema della sanatoria, nelle ipotesi di

invalidità derivata) e Iannarone che, richiamata la distinzione fra la responsabilità contabile e quella penale e rilevato che la sanatoria ha mero carattere amministrativo, si dichiara favorevole alla previsione di un atto di ratifica da parte dei consigli stessi.

Intervengono quindi i senatori Mancino (il quale, con riferimento al termine del 31 marzo, previsto nel testo del decreto, rileva che « l'emergenza » non può certo considerarsi conclusa per quella data), D'Amelio (concorde con quanto esposto dal senatore Mancino) e Bacicchi il quale, dopo aver osservato che l'« emergenza », ancora largamente presente, potrà essere affrontata attraverso gli ordinari procedimenti amministrativi, ribadisce, a nome del Gruppo comunista, la richiesta di prevedere l'intervento delle assemblee elettive nel procedimento di sanatoria, come d'altronde previsto dalla legge per il terremoto in Friuli.

Seguono altri interventi (sul penultimo comma dell'emendamento) dei senatori De Vito, Mola, Mancino, Bacicchi e del ministro Zamberletti; il senatore Mancino illustra infine una riformulazione dell'ultimo inciso del comma suddetto, in aderenza a quanto emerso nel dibattito.

Ha poi la parola il senatore Calice il quale illustra alcuni subemendamenti, che dispongono, rispettivamente, la previa deliberazione delle assemblee elettive e il riferimento a illeciti penali, il mantenimento del termine del 31 marzo e la delimitazione del concetto di « ripresa » ai profili civili ed amministrativi. Sul subemendamento relativo agli illeciti penali prende la parola, per dichiarazione di voto, in senso favorevole, il senatore Jannelli; contrario si dichiara invece il senatore Mancino, che lo ritiene inutile, in quanto la norma, ad avviso dell'oratore, non è atta a sanare illeciti penali.

Posti ai voti, i subemendamenti non sono accolti dalla Commissione, che approva poi l'articolo 4 nel nuovo testo sostitutivo proposto dal senatore Mancino, come modificato al penultimo comma.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,35.*

### Seduta pomeridiana

*Presidenza del Vice Presidente*

VIGNOLA

*indi del Vice Presidente*

CALICE

*Interviene il ministro per la protezione civile Zamberletti.*

*La seduta inizia alle ore 16,15.*

### IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 788, concernente la disciplina della gestione stralcio dell'attività del Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata » (1686)

Si riprende l'esame.

Si passa all'esame dell'articolo 5. Il senatore Calice illustra un emendamento, sostitutivo del primo comma, da lui presentato unitamente al senatore Bacicchi, tendente, tra l'altro, a prevedere il tempo pieno per gli amministratori dei comuni disastri o gravemente danneggiati incaricati dai rispettivi consigli comunali della cura degli interessi collettivi, nonché una indennità mensile straordinaria a loro favore. Il senatore Mancino illustra un emendamento sostitutivo del primo comma, da lui presentato unitamente ai senatori Vignola, Parrino e Pinto di contenuto simile a quello illustrato dal senatore Calice, inteso a regolamentare tempi e modalità delle autorizzazioni delle aspettative a favore degli amministratori dei comuni disastri e gravemente danneggiati delle regioni Basilicata e Campania nonché la titolarità e la misura di una indennità mensile straordinaria.

Su quest'ultimo emendamento intervengono, per precisazioni, i senatori Calice, Jannelli ed il relatore De Vito e quindi il senatore Colella sottolinea la necessità di una riformulazione più attenta dell'articolo 5 che regoli con maggior rigore il sistema delle indennità e delle incompatibilità, le quali ultime non dovrebbero risultare sospese nel periodo dell'aspettativa.

Seguono interventi del senatore Modica per chiarimenti, del ministro Zamberletti per precisazioni e quindi il senatore Bacicchi ribadisce quanto già affermato dal senatore Calice nel corso dell'illustrazione dell'emendamento precedente.

Con il senatore Bacicchi concorda il senatore Modica. Sull'argomento ha luogo un ampio dibattito a cui prendono parte i senatori Mancino, Calice, nuovamente Bacicchi, Jannelli, Lapenta, il relatore De Vito e il ministro Zamberletti, che si dichiara favorevole a prevedere un impegno pubblico, da parte di chi chiede l'aspettativa, indipendentemente da controlli fiscali sul tempo pieno. È quindi accolto, favorevoli relatore e Governo, l'emendamento illustrato dal senatore Mancino in un testo modificato secondo le indicazioni del dibattito, nel quale risulta assorbito anche l'emendamento del senatore Calice. Quindi il senatore Calice illustra un emendamento da lui presentato al secondo comma dell'articolo 5 tendente a prevedere la copertura delle vacanze esistenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche della Basilicata e della Campania con trasferimenti d'ufficio. Favorevoli relatore e Governo, l'emendamento è accolto.

Il senatore Mancino poi illustra un emendamento, di cui è primo firmatario, sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo 5, inteso ad attribuire, fino al 21 dicembre 1983, una indennità speciale per determinati funzionari dei comuni o delle comunità montane delle zone terremotate, nonché ad autorizzare le regioni Basilicata e Campania a derogare rispetto a determinati limiti e divieti circa prestazioni di lavoro straordinarie e concessione di indennità speciali a favore del personale dei comitati regionali di controllo. Segue un dibattito, nel quale intervengono i senatori Jannelli, Calice, Modica, Bacicchi ed il relatore De Vito.

È quindi accolto l'emendamento, tranne la disposizione riguardante la possibilità di deroghe da parte delle regioni Basilicata e Campania, in un testo modificato secondo le indicazioni del dibattito.

Successivamente viene accantonata la votazione finale dell'articolo 5, in seguito a una proposta del relatore De Vito, che prospetta l'opportunità di inserire un ulteriore

emendamento, per altro non ancora formulato, tendente a consentire la disponibilità alle prefetture delle due regioni di un certo numero di funzionari in vista di eventuali aggiornamenti dei segretari comunali delle zone.

Il senatore Mancino quindi illustra due emendamenti, da lui presentati unitamente ai senatori Vignola e Parrino, tendenti ad inserire due articoli aggiuntivi nel testo del disegno di legge di conversione.

Il primo articolo aggiuntivo prevede la equiparazione alla dichiarazione di pubblica utilità nonché di urgenza e di indifferibilità della approvazione da parte degli organi competenti degli interventi esecutivi previsti dall'articolo 2-bis del decreto-legge n. 75 del 1981, convertito in legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche, stabilendo altresì le competenze del sindaco e del prefetto in materia e le modalità di comunicazione agli interessati.

Il secondo articolo aggiuntivo equipara l'individuazione delle aree da parte dei consigli comunali, nei comuni ammessi a finanziamento da parte della Cassa depositi e prestiti per la costruzione di alloggi per i senza tetto, alla dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità, e disciplina, tra l'altro, le competenze del sindaco in materia e le modalità di comunicazione agli interessati.

Dopo interventi dei senatori Jannarone, Jannelli e Calice per chiarimenti e del senatore Ottaviani, che si dichiara favorevole ad entrambi, i due articoli aggiuntivi — favorevoli relatore e Governo — vengono accolti.

Ha poi la parola il senatore Mancino il quale illustra un emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo (che sospende per un quinquennio l'efficacia di alcuni articoli della legge n. 64 del 1974, in materia di costruzioni in zone sismiche), rilevando, in particolare, che il parere degli uffici del Genio civile, disposto dalla legge sopra citata, ha costituito fattore non indifferente di ritardo nell'adozione degli strumenti urbanistici.

Interviene quindi il senatore Ottaviani il quale fa presente che l'articolo 20 della leg-

ge n. 741 del 1981, facoltizzando le Regioni ad istituire modalità di controllo successivo, anche con metodi a campione, risponde ad alcune esigenze prospettate dal senatore Mancino.

Dopo interventi dei senatori Iannarone, Calice, Jannelli, Colella, Modica, Manente Comunale e del relatore De Vito, il senatore Mancino dà lettura del primo comma dello emendamento, riformulato in maniera da salvaguardare la potestà delle regioni interessate di legiferare, come previsto nell'articolo 20 della citata legge n. 741.

Dopo un breve intervento del senatore Ottaviani (secondo il quale va comunque salvaguardato l'esperimento delle opportune indagini geologiche, ai fini della redazione dei piani urbanistici) l'emendamento, con le modifiche apportate al primo comma, è accolto dalla Commissione.

Il senatore Mancino illustra poi un altro emendamento tendente ad inserire un ulteriore articolo aggiuntivo, interamente sostitutivo dell'articolo 28 della legge n. 219. L'oratore, dopo aver ricordato che i ritardi nell'approvazione, da parte della regione degli strumenti urbanistici proposti dai comuni hanno ostacolato gravemente il processo di ricostruzione specie in Campania, si sofferma sul meccanismo del silenzio-assenso introdotto dall'emendamento.

Seguono interventi dei senatori Ottaviani (ad avviso del quale nel testo proposto vengono vanificate le garanzie della pubblicità dello strumento urbanistico e del potere di muovere osservazioni allo stesso), Colella, Sica, Modica, Iannarone, Jannelli e Mancino il quale propone una riformulazione dello emendamento atta a superare i rilievi emersi nel dibattito.

Dopo l'intervento del relatore De Vito, il quale muove alcuni rilievi ai primi due commi dell'emendamento in esame, ritenendo eccessivi i termini ivi previsti, data l'esigenza, unanimemente avvertita, di accelerare il processo di ricostruzione, hanno la parola i senatori Modica, Calice, De Vito, Manente Comunale, Iannarone, Fermariello, Mancino e il presidente Vignola i quali si soffermano sull'opportunità o meno di inserire nel disegno di legge di conversione l'intero testo proposto dal senatore Mancino.

La Commissione decide infine di accantonare l'emendamento.

Si passa poi all'esame dell'articolo 6 del decreto-legge.

Il senatore Mola illustra un emendamento al secondo comma, che prevede, fra l'altro, l'utilizzazione presso i provveditorati alle opere pubbliche e le soprintendenze del Ministero dei beni culturali del personale assunto in base alla legge n. 285 del 1977, in materia di occupazione giovanile.

Dopo gli interventi dei senatori Manente Comunale e Fermariello, che condividono la opportunità di avvalersi dei precari in attesa di destinazione, e del senatore Ottaviani, il quale, soffermandosi sul primo comma dell'articolo chiede alcuni chiarimenti sullo stesso, ha la parola il senatore Bacicchi: questi, constatata l'assenza del rappresentante del Governo, lamenta che tale fatto ostacoli gravemente il fruttuoso prosieguo dei lavori della Commissione.

Dopo interventi sui lavori della Commissione dei senatori Fermariello, De Vito, Mancino, Calice, Mola e del presidente Vignola la Commissione decide di accantonare l'articolo 6 e il seguito dell'esame è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 20.*

#### **Seduta notturna**

*Presidenza del Vice Presidente  
VIGNOLA*

*Intervengono i ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno Signorile e per la protezione civile Zamberletti.*

*La seduta inizia alle ore 21,10.*

#### **IN SEDE REFERENTE**

« Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 788, concernente disciplina della gestione stralcio dell'attività del Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata » (1686)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame.

Si passa all'articolo 7 del decreto.

Il senatore Fermariello illustra quattro emendamenti istitutivi di altrettanti artico-

li aggiuntivi da inserire dopo l'articolo anzidetto. Il primo prevede l'erogazione di un contributo, con le procedure dell'ordinanza n. 80 del Commissario straordinario, a valere sul Fondo di cui all'articolo 3 della legge n. 219, a favore di chi abbia già presentato richiesta di buono-contributo ai sensi della citata ordinanza, e provveda a ritirarlo entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione. Il secondo contempla la possibilità che i proprietari di alloggi soggetti a ordinanza di sgombero che abbiano ottenuto il buono-contributo possano usufruire anche delle agevolazioni previste dalla legge n. 219, qualora abbiano reso agibili gli alloggi, e dispone che gli inquilini che rinuncino a rientrare negli alloggi perdano il diritto a partecipare ai piani di assegnazione di alloggi pubblici. Il terzo prevede che le riattazioni d'ufficio progettate ai sensi dell'ordinanza n. 80 vengano riferite, per il finanziamento, al Fondo dell'articolo 3 della legge n. 219. Con l'ultimo emendamento si impegna il CIPE a emanare norme per unificare i bandi di concorso per l'assegnazione degli alloggi.

Dopo che il ministro Zamberletti ha fornito alcune spiegazioni in merito ai problemi relativi ai citati emendamenti ed ha convenuto con talune esigenze prospettate, il relatore De Vito osserva che gli emendamenti del senatore Fermariello si riferiscono più specificamente alla situazione dell'area napoletana e, pertanto, dovrebbero essere considerati più opportunamente nell'ambito del disegno di legge n. 1696, che certo si dovrà occupare approfonditamente della situazione di quella zona, che investe problemi ulteriori rispetto a quelli causati dal terremoto.

Seguono altri interventi, del ministro Zamberletti e del senatore proponente Fermariello, nonché dei senatori Bacicchi e Mancino; quindi prende nuovamente la parola il relatore De Vito: osserva come le esigenze prospettate negli emendamenti del senatore Fermariello possano essere risolte mediante modifiche all'articolo 7 del decreto-legge ed alla legge n. 219. Si riserva pertanto di presentare una riformulazione in tal senso dei citati emendamenti, che quindi vengono accantonati.

Si prende nuovamente in esame l'articolo 7.

Il senatore Calice prospetta l'opportunità di inserire, nell'ambito dell'articolo, una norma che tenda a vietare le piccole riattazioni nei comuni che abbiano adottato o stiano per adottare un piano di recupero e, comunque, nelle zone a più elevato rischio sismico.

Quindi dal ministro Signorile e dal relatore De Vito sono fornite precisazioni a proposito della classificazione dei comuni in fasce sismiche, e il senatore Calice dichiara di non formalizzare la proposta emendativa prospettata, pur manifestando riserve sulla prosecuzione di interventi di mera riattazione priva dei necessari requisiti antisismici.

Si stabilisce poi di accantonare l'articolo 7, e si passa all'esame dell'articolo 8.

Il senatore Bacicchi illustra tre emendamenti dei senatori del Gruppo comunista. Il primo tende a stralciare la norma in questione per inserirla nell'ambito del disegno di legge n. 1696; il secondo è soppressivo dell'articolo ed il terzo sopprime i commi secondo, terzo, quarto e quinto. Nell'illustrazione, il senatore Bacicchi, riferendosi a quanto già esposto in sede di discussione generale, sottolinea l'assenza del carattere di urgenza nella norma e le ragioni politiche di carattere deteriore che l'hanno originata. In ogni caso preannuncia la ferma opposizione del Gruppo comunista in Assemblea, se tale articolo verrà mantenuto nella sua formulazione attuale, anche nei confronti dell'intero disegno di legge.

Il relatore De Vito fa presente che quanto previsto nel primo comma dell'articolo discende dal disposto della legge n. 219, mentre la seconda parte dell'articolo prevede procedure di carattere eccezionale per promuovere iniziative industriali in zone finora non industrializzate. Riservandosi di proporre nuovi emendamenti che estendano gli interventi, riferiti in questa sede all'articolo 32 della legge n. 219, anche ad altre iniziative contemplate nella stessa legge, propone nell'immediato due emendamenti: il primo, al primo comma, riguardante l'inciso re-

lativo ad ogni altro soggetto pubblico, ed il secondo, all'ultimo comma, al fine di stabilire che con decreto ministeriale si provvederà ad assicurare il funzionamento dell'ufficio speciale che viene istituito.

Il ministro Signorile, dichiarando di concordare con le considerazioni svolte dal relatore, sottolinea, in merito al parere emesso sul disegno di legge dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente, che il Ministro per il Mezzogiorno, cui compete la gestione degli interventi della legge n. 183 del 1976, costituisce uno dei più cospicui punti di riferimento per gli interventi di politica industriale del paese.

Si passa alla votazione degli emendamenti.

Dichiara voto favorevole sugli emendamenti del Gruppo comunista il senatore Fermariello: quindi, messi ai voti, vengono respinti; sono accolti poi gli emendamenti del relatore al primo comma e quello all'ultimo comma, dopo che il senatore Bacicchi ha richiesto, in merito a questo, di conoscere l'entità del personale destinato all'ufficio in questione.

Su proposta del relatore De Vito, l'articolo 8 viene quindi accantonato.

Si passa all'esame di alcuni emendamenti istitutivi di articoli aggiuntivi, con la riserva di deciderne la collocazione in sede di coordinamento.

Il ministro Zamberletti illustra un emendamento tendente a far gravare sui fondi di cui alla legge n. 219 le spese per l'installazione e l'urbanizzazione relative a prefabbricati donati ai comuni. Dopo una richiesta di chiarimento del relatore De Vito, l'emendamento è accolto.

Dopo interventi dei senatori Bacicchi, Mancino, Fermariello, D'Amelio, D'Arezzo, Mola e del relatore De Vito, il ministro Zamberletti ritira altri emendamenti tendenti ad inserire altrettanti articoli aggiuntivi, di cui si riserva la ripresentazione in sede di disegno di legge n. 1696: riguardano la concessione del riconoscimento della campagna ai militari, le tariffe dell'energia elettrica, le riattazioni di edifici di proprietà privata adibiti ad uffici pubblici, e il personale precario

che presta la propria opera nei comuni terremotati.

Il ministro Zamberletti illustra quindi un ulteriore emendamento del Governo, tendente ad inserire un articolo aggiuntivo con cui i comuni vengono autorizzati ad iscrivere nella parte passiva del bilancio del 1982 gli impegni maturati per l'assunzione o convenzionamento di personale straordinario. Dopo interventi dei senatori Fermariello e Mancino, l'emendamento è accolto.

Viene altresì accolto, con riserva di coordinamento finale, dopo un intervento del senatore Mancino, un ulteriore emendamento governativo, illustrato dal ministro Zamberletti, tendente a stabilire che i comuni interessati al programma edilizio di ricostruzione possano osservare la procedura fissata dagli articoli 80 e seguenti della legge n. 219 per l'individuazione delle aree, nei casi in cui le aree già individuate risultino insufficienti.

È quindi accolto un emendamento istitutivo di un ulteriore articolo aggiuntivo, presentato dal senatore Mancino, tendente ad evitare la decadenza dei benefici, previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 (in fase di conversione alla Camera: atto n. 3075) sulla finanza locale, per i comuni disastriati o gravemente danneggiati che non applichino le imposte e le sovraimposte previste nello stesso decreto.

È infine accolto, in un testo modificato sulla base di proposte del senatore Calice, un ulteriore emendamento, del senatore Mancino, tendente a stabilire che le limitazioni previste nel primo comma dell'articolo 11 dell'anzidetto decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, non hanno effetto nei confronti dei comuni disastriati o gravemente danneggiati che abbiano deliberato la riorganizzazione degli uffici entro il 31 dicembre 1981.

Il presidente Vignola riassume quindi i termini dei lavori, ricordando come, oltre agli articoli accantonati, la Commissione abbia convenuto di inserire nell'ambito della legge di conversione del decreto n. 788 anche i problemi relativi agli strumenti urbanistici e agli articoli 31 e 32 della legge n. 219.

Il relatore De Vito si riserva di presentare nel prosieguo ulteriori emendamenti il cui oggetto abbia carattere di urgenza.

La Commissione concorda infine di proseguire i lavori nella giornata di domani, per poi concluderli nella mattinata di martedì 16 febbraio, ed il seguito dell'esame è conseguentemente rinviato.

#### **CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE**

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, venerdì 12 febbraio, alle ore 10,30, con lo stesso ordine del giorno.

*La seduta termina alle ore 23,30.*